

NUOVO ELENCO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ESSENZIALI

DECRETO DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

DEL 25 MARZO 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, **prevede la sospensione, fino al 3 aprile 2020, delle attività produttive.**

Il Decreto autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), elencandoli esplicitamente nell'allegato n.1 al DPCM.

Tale allegato è stato tuttavia aggiornato con successivo **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020** (in allegato)

Fra le **80 attività** che possono proseguire l'attività, sono comprese le seguenti produzioni e servizi:

- **Farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici:** consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna
- **Prodotti agricoli e alimentari:** l'intera filiera alimentare per produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di bevande e cibo
- **Servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.**
- **Baby sitter e badanti:** potranno continuare a lavorare in supporto alle famiglie
- **Impianti a ciclo produttivo continuo:** consentite le attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- **Industria dell'aerospazio e della difesa:** consentite le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- **Servizi postali e corrieri:** le Poste continueranno a operare ma il servizio è garantito con un numero di uffici postali proporzionale agli abitanti di ciascun Comune.
- **Edicole e tabaccai:** restano aperti.
- **Attività bancarie, finanziarie e assicurative:** in base all'Ordinanza regionale del 21 marzo tali attività devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza, in modo da evitare assembramenti
- **Strutture ricettive:** l'Ordinanza regionale del 22 marzo (in parziale modifica dell'Ordinanza 514 del 21 marzo) dispone la chiusura delle strutture ricettive e l'allontanamento degli ospiti entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza, tranne nei casi specificati nel provvedimento del 22 marzo.
- **Attività professionali:** l'ordinanza regionale del 21 marzo prevede la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza fino al 15 aprile.

L'elenco completo e aggiornato è quello riportato nel Decreto MiSE del 25 marzo di modifica All. codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020.

Rimangono aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività erano state sospese per effetto del DPCM del 22 marzo, potevano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del Decreto MiSE del 25 marzo, devono sospendere la propria attività, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

NUOVO ELENCO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ESSENZIALI
DECRETO DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DEL 25 MARZO 2020

Il DPCM precisa inoltre che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) dell'art.1 del Decreto stesso, in quanto non ritenute di pubblica utilità o essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Le disposizioni del DPCM si applicano cumulativamente a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono quindi prorogati al 3 aprile 2020.

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

² Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.